

DEJALEX

Data: 20 Dicembre 2013

Testata: Diritto 24

Professionisti coinvolti: Giovanna Bagnardi, Luisa Dalla Via

The screenshot shows the top navigation bar of the Diritto24 website. It includes the logo 'Diritto24' with a red '24' and a mouse cursor pointing to it. Below the logo is a search bar with 'MY 24' and 'Accedi'. The main navigation menu contains 'Civile', 'Lavoro', 'Penale', 'Amministrativo', and 'Comunitario'. On the right, there are buttons for 'Avvocato d'affari' and 'Praticanti'. Below the navigation is a social media sharing section with icons for Twitter (12), Facebook (21), and Google+ (1). The article title 'Regolamento Agcom: la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica' is displayed in large black font. The author 'Giovanna Bagnardi, Luisa Dalla Via, DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI' and the date '20 dicembre 2013' are listed below the title. A search bar on the right contains the text 'Insensci qui la tua richiesta' and a 'Cerca' button.



In data 12 dicembre 2013 l'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha adottato il *Regolamento in Materia di Tutela del Diritto d'Autore sulle Reti di Comunicazione Elettronica*, che entrerà in vigore il 31 marzo 2014.

Il Regolamento, che nasce con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'offerta (legale) di opere digitali e di diffondere l'educazione alla legalità nella fruizione delle stesse, specifica anche quali procedure adottare ai fini dell'accertamento e della cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Il Regolamento introduce, per la prima volta, alcune importanti definizioni relative agli operatori del web, quali "gestore del sito internet", "gestore della pagina internet", "opera digitale", "link", "torrent", "uploader", "server", "procedure di notice and take down", "rimozione selettiva", "disabilitazione all'accesso", ecc., e, tra le altre novità, prevede l'istituzione di un Comitato per lo Sviluppo e la Tutela dell'Offerta Legale di Opere Digitali, composto dai rappresentanti delle categorie degli operatori interessati, quali consumatori, autori, artisti ed interpreti, editori, produttori, etc. insieme ai rappresentanti SIAE e altri organismi attivi nella tutela del diritto d'autore, e ad un rappresentante dell'Autorità.

Il Comitato avrà lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura della legalità nella diffusione e distribuzione di opere digitali, anche attraverso l'adozione di codici di condotta, nonché il monitoraggio dell'offerta legale di opere digitali e dell'applicazione del Regolamento.

Nell'intento di dare vita ad uno strumento volto a contrastare in internet principalmente le violazioni significative del diritto d'autore e dei diritti connessi, è stata espressamente esclusa (art. 2.3) l'applicabilità del Regolamento agli utenti finali "... che fruiscono di opere digitali in modalità di downloading o streaming, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali ..." (c.d. peer-to-peer).

Il procedimento amministrativo avanti AGCOM si avvia mediante apposita istanza depositata da parte dei cd. "soggetti legittimati" (i.e. titolari o licenziatari di diritto d'autore o dei diritti connessi con riferimento ad opere digitali, nonché associazioni di gestione collettiva o di categoria, secondo la definizione del Regolamento). E' esclusa l'ipotesi di azione d'ufficio da parte dell'Autorità.

Depositata l'istanza il procedimento prevede che vi sia una valutazione preliminare della segnalazione da parte della Direzione dell'Autorità. In ogni caso è previsto che il procedimento si svolga in contraddittorio fra le diverse parti interessate: il soggetto segnalante e i soggetti coinvolti nell'attività illecita, identificati nei prestatori di servizi, gli uploaders, nonché i gestori della pagina e del sito internet.

The advertisement features the logo 'BUSINESS CLASS DIRITTO' at the top. Below it, the text reads 'Nasce Business Class Diritto Quotidiano del Diritto'. A graphic of a tablet displaying the journal's cover is shown, with a green starburst containing the text 'Novità. Provalo gratis.'. At the bottom, it states 'Gratis il Quotidiano del Diritto fino al 7 gennaio. Provalo subito!'.

The form is titled 'Cerca un avvocato Avvocati24'. It includes input fields for 'Nome:', 'Città:', and a dropdown menu for 'Materia:' with 'Tutte le materie' selected. Below these are radio buttons for 'Avvocato', 'Studio Legale', and 'Domiciliatari'. A red 'Cerca' button is positioned to the right. Below the form, the text reads 'Sei un avvocato? Non perdere l'occasione di farti trovare su Avvocati24'.

The section is titled 'Shop Diritto24' with a red arrow icon. Below the title, there is a list of resources: 'Approfondimenti - Formulare - Giurisprudenza - Questioni'.

Il procedimento di natura amministrativa che si celebra avanti l'AGCOM deve intendersi alternativo al ricorso proposto avanti l'Autorità Giudiziaria; ne è infatti prevista l'archiviazione qualora una delle parti instauri un procedimento giudiziario.

L'avvio del procedimento, apre la strada a diversi scenari. In primo luogo, qualora i soggetti coinvolti si adeguino spontaneamente alla richiesta di rimozione dell'opera digitale formulata dall'istante, la Direzione disporrà l'archiviazione del procedimento.

Viceversa, per l'ipotesi di mancato adeguamento, la Direzione sarà tenuta ad informare l'organo collegiale dell'Autorità. Qualora tale organo dovesse ritenere fondata la violazione i soggetti coinvolti verranno invitati ad adottare i rimedi previsti dal D.Lgs. 70/2003 (concernente l'attuazione della Dir 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno) affinché pongano fine alla violazione.

A fronte di una violazione il Regolamento prevede il rimedio della *rimozione selettiva* del contenuto illegale ovvero, per i casi più gravi o per l'ipotesi di contenuto posto su server ubicato fuori dal territorio nazionale, il c.d. *oscuramento*, che consiste nella disabilitazione dell'accesso alle opere digitali controverse.

In caso di inottemperanza agli ordini dell'Autorità, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge 249/1997 (i.e. Istituzione dell'AGCOM e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo) dandone comunicazione alla polizia giudiziaria.

Il procedimento dovrebbe svolgersi in tempi brevi, dal momento che l'Autorità è chiamata a pronunciarsi entro 35 giorni dal ricevimento della segnalazione e che i soggetti coinvolti sono chiamati ad ottemperare ai provvedimenti entro 3 giorni dalla notifica degli stessi.

Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell'istanza la Direzione ritenga che tali fatti configurino un'ipotesi di grave lesioni dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale ovvero un'ipotesi di "violazione di carattere massivo", è previsto l'esperimento di un procedimento abbreviato, con riduzione dei termini e conseguente contrazione del contraddittorio tra le parti (art. 9).

La seconda parte del Regolamento (artt. 10 e ss) disciplina la tutela del diritto d'autore sui servizi di media, prevedendo che, sempre su istanza di parte, l'Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi di media di rimuovere i programmi resi disponibili in violazione del diritto d'autore.

Per l'ipotesi di violazione di carattere rilevante effettuata da fornitori di servizi di media che risultino soggetti alla giurisdizione italiana ovvero i cui palinsesti o cataloghi siano ricevuti direttamente dal pubblico italiano, è previsto che l'Autorità adotti un formale richiamo, specificando quali siano i termini per mettersi in regola, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa sino a 150.000 euro.

Awverso i provvedimenti adottati dall'Autorità il Regolamento ammette il ricorso avanti il giudice amministrativo.

Tra le disposizioni finali del Regolamento, forse nella consapevolezza del rapido sviluppo delle tecnologie e conseguentemente della rapida obsolescenza della materia disciplinata, è stata inoltre inserita una "clausola di rivedibilità" ai sensi della quale l'Autorità si riserva di rivedere il Regolamento "... sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell'innovazione tecnologica dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nell'ambito del Comitato...".

Il Regolamento entrerà in vigore il 31 marzo 2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Strumenti e servizi utili

STRUMENTI

Studio^{AS}

servizi camerati

Calcolo del danno biologico

Richiesta sentenze integrali

SERVIZI UTILI

Gazzetta Ufficiale

Parlamento e Governo

Istituzioni e Associazioni

Punti accesso a POLISWEB

Link Utili

Mobile